

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR2005016)

Circ.r. 24 agosto 2005 - n. 35

Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale

(3.1.0)

Ai Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali
Al Presidente
dell'Unione Province Lombarde
via Vivaio, 1
20122 - Milano
Al Presidente
dell'ANCI - Lombardia
p.zza del Duomo, 21
20121 - Milano
Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori Sociali delle ASL
Al Direttore Centrale
Servizi Sociali
Comune di Milano
LORO SEDI

1. Premessa

In continuità con quanto definito per il sistema socio-sanitario, in armonia con la legge 328/00 e con la recente l.r. n. 34/04 «Politiche regionali per i minori», la Regione Lombardia ha dato avvio ad un percorso di riordino della rete degli interventi, dei servizi e delle strutture sociali. La ridefinizione delle regole e delle tipologie delle unità di offerta si è attuata nel rispetto della normativa regionale vigente che ha superato il PSA 88/90, attraverso l'adozione delle seguenti d.g.r.:

1. d.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;

2. d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;

3. d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;

Per la riclassificazione di tutte le altre unità di offerta e la valutazione dei contributi apportati dalle innovazioni e dalle sperimentazioni, avviate nel territorio regionale nel corso del tempo, si rimanda ad una valutazione successiva.

Il percorso di riordino che la Regione sta attualmente intraprendendo prevede confronti e verifiche che coinvolgono fortemente gli Enti Locali e le rappresentanze del Terzo Settore.

Con specifici atti deliberativi la Regione deve stabilire le regole ed i requisiti per tutte le diverse unità di offerta: ciò realizzerà la **progressiva revisione critica** di quanto previsto dal PSA1988/1990 e la creazione di un nuovo sistema.

Pertanto, sino all'emanazione e pubblicazione dei provvedimenti di riordino di altri servizi/strutture, restano in vigore le definizioni ed i requisiti stabiliti dal PSA 88/90.

L'itinerario che stiamo percorrendo prevede, inoltre, accanto all'autorizzazione al funzionamento (già peraltro definita dall'art. 50 della l.r. n. 1/86), l'introduzione nel nuovo sistema anche dell'accreditamento e del contratto, esattamente come è avvenuto per il sistema socio-sanitario regionale.

A questo proposito, riteniamo sia utile, per un'omogenea lettura, richiamare le seguenti definizioni:

- *L'autorizzazione al funzionamento* è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta di avviare legalmente la gestione ed erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini.

- *L'accreditamento* è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta autorizzata al funzionamento di erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini con un livello di qualità definito dall'Ente accreditante.

- *Il contratto* è l'atto che impegna l'ente accreditante e la struttura accreditata, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini.

In questa fase di progressivo riordino del sistema socio-assistenziale riteniamo indispensabile una corretta e comune interpretazione delle norme attualmente vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento dei servizi socio assistenziali. Pertanto si forniscono le indicazioni che seguono.

2. Autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento, in base a quanto stabilito dalla legge 328/00, compete ai Comuni e spetta alla Regione la definizione di tempi e modalità di trasferimento ai Comuni della funzione concessoria. **Poiché tale funzione in Lombardia è attualmente in capo alle Province** (ai sensi della legge regionale 1/86), si ribadisce che, fino alla emanazione e pubblicazione dei

provvedimenti regionali di trasferimento, le Province continuano ad esercitare la funzione di concessione dell'autorizzazione al funzionamento, richiedendo alle Aziende Sanitarie Locali le verifiche del possesso dei requisiti oggettivi o avvalendosi della perizia asseverata.

2.1. Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

In sintesi:

a) le richieste di autorizzazione al funzionamento, sino a diverse disposizioni regionali, continuano ad essere inoltrate alla Provincia di ubicazione e, per conoscenza, alla ASL territorialmente competente;

b) dalla data di pubblicazione delle deliberazioni che hanno riguardato e riguarderanno le nuove regole ed i nuovi requisiti delle varie unità d'offerta socio-assistenziali, viene rimodulato quanto previsto dal PSA;

c) ne discende che devono essere accluse alla domanda certificazioni o autocertificazioni relative ai singoli requisiti previsti dalle normative in vigore al momento di presentazione della domanda;

d) sono attualmente percorribili due diverse modalità attraverso cui documentare il possesso dei requisiti «oggettivi»: può essere acclusa o meno alla domanda una perizia asseverata (vedi successivo punto e);

e) la perizia asseverata è un documento complessivo, redatto da esperti, che contiene già al momento della domanda tutti gli elementi descrittivi dell'organizzazione e della struttura e che certifica che l'Ente gestore possiede tutti i requisiti. La Provincia procederà ad un esame solo amministrativo della perizia, tendente a verificare che siano descritti i diversi aspetti, strutturali, igienico sanitari e gestionali;

f) in mancanza della perizia asseverata, il provvedimento, come è avvenuto «storicamente» anche nell'ambito socio-sanitario, potrà essere emesso dalla Provincia sulla base di un parere positivo da parte della ASL di competenza territoriale;

g) il percorso «storico» è sempre possibile ma è più lungo, in quanto comporta anche il tempo che intercorre fra la domanda di autorizzazione, le verifiche effettuate dall'ASL e l'espressione del suo parere positivo.

2.2. Verifica del possesso dei requisiti

L'autorizzazione al funzionamento è concessa a seguito di verifica dei:

a) Requisiti soggettivi

Si rimanda alla d.g.r. n. 46603 del 12 settembre 1989, che prevede la presentazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente gestore dell'unità di offerta, del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, entrambi rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi.

b) Requisiti oggettivi

Si rimanda per le specifiche unità di offerta alle già citate dd.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005, n. 20762 e n. 20763, entrambe del 16 febbraio 2005 e, per tutte le rimanenti unità d'offerta, ai requisiti oggettivi stabiliti dal PSA. Ciò, come più volte esplicitato, sino alla emanazione e pubblicazione di nuovi provvedimenti regionali.

Come accennato al punto precedente 2.1., con l'attuale organizzazione ed in assenza di perizia asseverata, la verifica dei requisiti oggettivi viene effettuata dalla ASL attraverso: analisi della documentazione, visite in loco, eventuali prescrizioni (in caso di carenza di documenti o requisiti), espressione di parere positivo che viene emesso solo in presenza di positività di tutti i requisiti.

La perizia asseverata, ed i periti quindi, sostituiscono le analisi, le visite, le verifiche ed il parere dell'ASL.

Pertanto oggi, fino alla emanazione e pubblicazione dei provvedimenti regionali di trasferimento della funzione concessoria dell'autorizzazione al funzionamento dalla Provincia al Comune, la Provincia, a seguito di ricevimento del parere positivo della ASL oppure a seguito di esame della perizia asseverata, procede alla emanazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento.

In futuro, quando saranno stati emanati e pubblicati i provvedimenti regionali di trasferimento della funzione concessoria dell'autorizzazione al funzionamento dalla Provincia al Comune, il Comune procederà alla emanazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento.

2.3. Specificazioni in merito alle Unità d'offerta oggetto di riordino mediante d.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005, d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005, d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005, d.g.r. n. 20943 del 16 febbraio 2005

Restano a tutti gli effetti valide le autorizzazioni al funzionamento in possesso di Strutture o servizi già funzionanti alla data di riordino mediante d.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005, d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005, d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005.

Nel caso in cui l'Ente gestore volesse adeguarsi ai nuovi requisiti o volesse comunque apportare modifiche strutturali che comporti-

no variazioni sostanziali negli impianti o nella destinazione dei locali e conseguentemente nelle planimetrie o certificazioni a suo tempo presentate, valgono le seguenti indicazioni:

a) Modifiche strutturali

L'Ente gestore, è tenuto ad integrare la documentazione già in possesso della Provincia e della ASL, autocertificando che le variazioni non comportano modificazioni nella autorizzazione già in possesso. La ASL procederà in seguito alle opportune verifiche e, in caso di difformità darà opportuna comunicazione alla Provincia per i provvedimenti conseguenti.

b) Modifiche della capacità ricettiva

L'Ente gestore che, per effetto di modifiche strutturali o per scelta, dovesse variare la capacità ricettiva (in più o in meno) dovrà richiedere alla Provincia una nuova autorizzazione al funzionamento, autocertificando la validità dei documenti già in possesso della Provincia e della ASL, oppure di quelli modificati. La Provincia potrà emettere nuova autorizzazione per la capacità ricettiva richiesta, a seguito di parere positivo della ASL in ordine ai requisiti gestionali oppure in base alla perizia asseverata.

2.4. Specificazioni in merito alle Unità d'offerta Prima infanzia

a) I nidi famiglia

I nidi famiglia devono presentare dichiarazione di inizio attività al Comune di ubicazione e per conoscenza alla ASL:

- prima dell'effettiva accoglienza dei bambini se si tratta di strutture di nuova realizzazione;
- entro e non oltre il 31 ottobre 2005 (per l'inizio del nuovo calendario annuale) se si tratta di strutture già funzionanti alla data di pubblicazione della d.g.r. n. 7/20588 e che non siano beneficiari di finanziamento ai sensi della legge 23/99.

b) I micronidi

I micronidi, realizzati attraverso sezioni di scuola materne per bambini inferiori ai tre anni e che abbiano come capacità ricettiva fino a 10 bambini, sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento e devono inoltrare richiesta entro e non oltre il 31 ottobre 2005.

Si rammenta che i requisiti strutturali per i micronidi sono quelli della civile abitazione, pertanto l'applicazione del requisito «sicurezza» citato nella d.g.r. n. 7/20588 è da applicare a quanto previsto in termini di sicurezza per le civili abitazioni (esempio certificazione di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, apertura verso l'esterno per lo sfato dei gas nelle cucine, certificazione della messa a norma dell'impianto elettrico ecc.).

Il rispetto dell'applicazione della legge 626 deve essere richiesto attraverso la redazione, da parte del datore di lavoro del documento attestante la sicurezza in relazione all'attività svolta.

Si evidenzia che ulteriori approfondimenti sulle unità di offerta per la prima infanzia, con particolare riferimento ai centri prima infanzia, saranno forniti con apposita circolare. In ogni caso si precisa che sono comunque da escludere dall'autorizzazione al funzionamento servizi offerti a clienti di unità commerciali che hanno di fatto solo finalità ricreative e di «garderie».

2.5. Specificazioni in merito ai servizi diurni per disabili

a) Il Centro socio educativo ed il Centro diurno per disabili

Si ricorda che l'attuale CSE è da intendersi come un servizio flessibile, sia in termini di orari sia in termini di organizzazione funzionale, dunque un servizio modulabile in ragione delle diverse tipologie di ospiti a cui si rivolge (età e gravità) e dei bisogni da questi espressi. Ne discende che, così come un CSE può essere autorizzato come modulo all'interno di una struttura CDD, all'interno di una struttura CSE può essere presente e autorizzato un modulo CDD.

I requisiti strutturali specifici previsti per le due tipologie di servizi, CDD e CSE, sono del tutto identici e pertanto nel caso di organizzazione in una medesima struttura di moduli socio sanitari e socio assistenziali i requisiti dovranno essere rapportati al numero di utenti complessivi e non replicati. (Esempio: per un Centro che si organizza in CDD per 20 posti e CSE per 10, la struttura dovrà garantire spazi e servizi esattamente come se fossero 30 posti da CDD o trenta da CSE).

I requisiti gestionali dovranno invece essere garantiti specificamente per il numero di utenti afferenti alle due diverse tipologie CDD e CSE.

La domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà pertanto indicare quanti posti si intendono dedicare a CDD e quanti a CSE. La Provincia, indicherà tali numeri nel provvedimento autorizzativo.

b) I servizi formativi all'autonomia

Questi servizi:

- se prevedono attività prevalentemente svolte all'interno di una struttura, dovranno richiedere autorizzazione al funzionamento come CSE, o come modulo di un CSE entro e non oltre il 31 dicembre 2005;

- se prevedono attività prevalentemente esterne, basate su un rapporto pressoché individuale con ciascun utente, finalizzato all'accompagnamento del disabile in un percorso di autonomia verso servizi e strutture del territorio, continueranno a funzionare come servizi sperimentali, sino a successivi atti regionali di riordino.

2.6. Specificazioni in merito alle comunità alloggio disabili

Si rammenta che i requisiti strutturali per le Comunità alloggio sono quelli della civile abitazione, pertanto in analogia con quanto detto al punto 2.4 b), il requisito «sicurezza» citato nella d.g.r. n. 7/20763 è da applicare secondo quanto previsto in termini di sicurezza per le civili abitazioni.

Analogamente, il rispetto dell'applicazione della legge n. 626/94 deve essere richiesto attraverso la redazione, da parte del datore di lavoro, del documento attestante la sicurezza in relazione all'attività svolta.

L'autorizzazione al funzionamento di una Comunità Alloggio per disabili non richiede nel provvedimento amministrativo la specifica se essa intenda richiedere l'accreditamento come Comunità Socio Sanitaria La Comunità alloggio deve essere definita come Comunità Socio Sanitaria solo in sede di accreditamento (di pertinenza regionale).

3. Accreditamento

Come già accennato, l'accreditamento è il provvedimento amministrativo che dà titolo, ad una struttura o ad un servizio, già autorizzati al funzionamento, ad erogare prestazioni con un livello di qualità definito dall'ente accreditante; per essere accreditati alle strutture/servizi vengono richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli da possedere per la sola autorizzazione al funzionamento; tali requisiti per le unità d'offerta socio-assistenziali devono essere stabiliti dai Comuni.

La Regione infatti, in accordo con le rappresentanze di ANCI regionale ed in armonia con quanto previsto dalla legge 328/00, per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture/servizi socio-assistenziali ha adottato un percorso che prevede che la Giunta regionale determini «criteri» di accreditamento e che i Comuni, in ambito associato, definiscano invece i «requisiti» che le strutture/servizi del proprio territorio dovranno possedere per poter essere accreditati.

La definizione di criteri in capo alla Regione risponde all'esigenza di garantire che, a livello complessivo, esista una sufficiente omogeneità, pur nella possibilità che, in ragione delle peculiari caratteristiche locali, ambiti territoriali diversi possano adottare requisiti diversi. I Comuni associati, comunque, nella definizione dei propri requisiti dovranno attenersi ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla Regione.

Con la d.g.r. n. 20943 del 16 febbraio 2005 sono stati definiti i criteri ai quali i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia, per i disabili e per le strutture di accoglienza residenziale per minori e disabili.

Si ricorda che il solo accreditamento non dà automaticamente diritto ad acquisire i finanziamenti pubblici: per ottenerli dovrà essere sottoscritto un contratto.

Appare utile, alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, fornire le seguenti ulteriori specificazioni.

1. I Comuni associati devono adottare i requisiti specifici avvalendosi dei criteri definiti dalla Regione contenuti nella sopra citata deliberazione. Laddove la d.g.r. prevede il requisito all'interno di un range di indicatori, i Comuni non potranno adottare requisiti inferiori o superiori al range stesso.

2. I requisiti di accreditamento dovranno essere adeguatamente pubblicizzati al fine di consentire a tutti gli Enti gestori di prenderne visione e di poter fare richiesta di accreditamento.

3. Il possesso di autorizzazione al funzionamento, o la dichiarazione di inizio attività laddove prevista dalla normativa regionale, è condizione indispensabile per l'accesso all'accreditamento.

4. Il provvedimento di accreditamento viene rilasciato nelle forme definite dagli ambiti distrettuali di ubicazione ed è valido per tutto il territorio regionale.

5. Per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, i Comuni, in analogia con quanto previsto per le verifiche dei requisiti di autorizzazione al funzionamento, possono avvalersi, previo specifico provvedimento dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale, di apposite convenzioni con terzi tra cui anche la ASL.

6. Il provvedimento amministrativo di accreditamento di un servizio/struttura a gestione diretta del Comune viene emesso nelle forme stabilite dall'ambito distrettuale.

7. I requisiti soggettivi non sono da richiedere in fase di accreditamento essendo gli stessi ricompresi nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento, *conditio sine qua non* può essere concesso l'accreditamento.

8. L'accreditamento viene rilasciato alle strutture/servizi e non all'Ente gestore.

4. Contratto

Il contratto è l'atto attraverso cui il Comune acquista da un Ente gestore di una struttura o servizio accreditati prestazioni/interventi, e si impegna quindi a corrispondere per l'attività i finanziamenti o i contributi pubblici. Il contratto regola anche gli obblighi dell'Ente gestore.

Il Comune singolo o associato può stipulare un contratto con l'Ente gestore della struttura accreditata in cui verranno almeno definiti:

- il numero di posti contrattualizzati, cioè quelli per cui il Comune si impegna ad erogare finanziamenti/contributi;
- l'entità del finanziamento/contributo per prestazione;
- le modalità di erogazione dei contributi/finanziamenti;
- la retta a carico dell'utente e le modalità di contribuzione del medesimo.

Si informa, infine, che questa circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché, per una capillare diffusione, sul sito della Direzione: www.famiglia.regione.lombardia.it.

D.G. Sanità

(BUR2005017)

(3.2.0)

D.d.u.o. 10 agosto 2005 - n. 12544**Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione**IL DIRIGENTE DELL'U.O. PREVENZIONE,
TUTELA SANITARIA E VETERINARIA

Richiamato il d.m. 1° dicembre 2004, n. 329 avente per oggetto: «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93»;

Considerato che il suddetto decreto apporta rilevanti modifiche e innovazioni alle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) in materia di prevenzione dei rischi da sovrappressione, in attuazione dei contenuti della Direttiva Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED);

Ritenuto pertanto che l'applicazione del suddetto d.m. comporti la necessità di azioni di indirizzo nei confronti delle ASL e di indicazioni operative sull'attuazione di alcune specifiche disposizioni innovative;

Preso atto che, al fine di predisporre linee guida regionali in materia, è stato attivato un apposito gruppo di lavoro presso la U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria di questa Direzione Generale, con la partecipazione di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle ASL, ed in particolare dei Servizi Sicurezza e Impiantistica;

Visto il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione» predisposto dal gruppo di lavoro sopra richiamato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che il documento di cui al punto che precede contiene considerazioni su aspetti generali di attuazione del citato d.m., indicazioni procedurali per l'effettuazione della attività di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione considerate, nonché procedure per affrontare alcuni casi particolari di apparecchiature tra cui quelle in esonero;

Ritenuto di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni che individuano le competenze e i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Decreta

1. di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Luigi Macchi

ALLEGATO

**LINEE GUIDA REGIONALI
IN APPLICAZIONE DEL D.M. 1 DICEMBRE 2004, N. 329
IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE****INDICE****Premessa**

1. Soggetti competenti
2. Messa in servizio: obblighi dell'utilizzatore ed esclusioni
3. Verifiche per la riqualificazione periodica
4. Esenzione dalla riqualificazione periodica
5. Casi particolari con riferimento agli insiemi complessi
6. Apparecchi già in esonero ex art. 51 d.m. 21 maggio 1974
7. Recipienti g.p.l. di capacità inferiore a 5 mc esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988
8. Apparecchi già in esonero ex art. 43 d.m. 21 maggio 1974 - Generatori di vapore a funzionamento automatico
9. Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41 d.m. 21 maggio 1974)
10. Verifiche d'integrità - Riparazioni o modifiche
11. Sistema tariffario

Allegati**Premessa**

Il 12 febbraio 2005 è entrato in vigore il d.m. 1° dicembre 2004, n. 329 (di seguito denominato decreto), avente per oggetto: «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93». Quest'ultimo d.lgs. è il regolamento di attuazione della Direttiva Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED).

L'Unità Organizzativa Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della Direzione Generale Sanità ha provveduto a segnalare alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed in particolare ai Dipartimenti di Prevenzione Medici - Servizi Sicurezza e Impiantistica, deputati all'effettuazione delle verifiche e controlli periodici in materia, l'entrata in vigore del decreto, fornendo una serie di prime indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti introdotti dal nuovo regolamento.

Essendo successivamente emersa, da parte degli operatori dei Servizi Sicurezza e Impiantistica delle ASL, la necessità di chiarire le modalità di applicazione di alcuni punti particolarmente controversi del decreto, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro regionale che ha predisposto le presenti linee guida.

La finalità è quella di fornire indirizzi di carattere generale sull'applicazione del decreto, nonché indicazioni operative alle ASL sulle procedure e modalità da adottare per l'effettuazione delle verifiche di controllo periodico con riferimento ad alcune casistiche più ricorrenti.

1. Soggetti competenti

Nel testo del decreto vengono ripetutamente indicati con la dizione «soggetti verificatori» o «soggetti preposti», i soggetti cui compete l'effettuazione delle verifiche, sia di primo impianto ovvero di messa in servizio, sia di tipo periodico.

Sebbene non siano espressamente individuati tali «soggetti», nelle premesse del decreto è fatto esplicito riferimento al d.lgs. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro», che attribuisce all'ISPESL ed alle USL (oggi ASL), le funzioni di verifica che il decreto prevede.

Nella circolare del Ministero Attività Produttive del 23 maggio 2005 «Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329», inviata solo ai costruttori ed utilizzatori di attrezzature a pressione ed insiemi, si afferma che le verifiche di primo impianto e quelle periodiche possono essere effettuate da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori.

In proposito la Regione Toscana, a nome del Coordinamento Interregionale, ha inviato al Ministero stesso il 12 luglio u.s. una richiesta di chiarimenti, sollevando dubbi sulla interpretazione formulata e segnalando alcune incongruenze.

Si ritiene che la questione potrà essere affrontata e chiarita solo con una specifica disposizione normativa nazionale, emanata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 93/2000.

2. Messa in servizio: obblighi dell'utilizzatore ed esclusioni

2.1 Attrezzature/insiemi installati e assemblati dopo il 12 febbraio 2005

Il decreto stabilisce che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall'utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio.

Sono oggetto di tale verifica tutte le attrezzature ed insiemi di cui